

agli obiettivi da conseguire nell'ambito dei piani di lavoro predisposti a livello di Dipartimento;

- che la rilevazione dell'impegno orario come sopra definito viene effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale sanitario ospedaliero, al fine di garantire parità di trattamento fra la componente universitaria e quella ospedaliera.

(Art. 29) (Disciplina del conferimento degli incarichi)

Il combinato disposto degli artt. 15 bis c. 2 del D.Lgs. n. 502/92 e 11 del D.Lgs. n. 288/03 prevede che la direzione delle strutture e degli uffici debba essere affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Regolamento, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni contenute nell'art. 15 ter del D.Lgs. n. 502/92 (che disciplina l'attribuzione e la revoca degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura complessa).

Il Protocollo generale d'intesa Regione Università prevede, fra i contenuti obbligatori del Regolamento, la definizione delle procedure di nomina e di revoca dei Direttori dei Dipartimenti, dei Direttori/Responsabili delle strutture assistenziali e con prevalente finalità di ricerca complesse e semplici, nonché la definizione delle procedure per l'attribuzione e la revoca dei Programmi di cui all'art. 5 c.4 del D.Lgs. n. 517/99.

L'IRCCS può procedere al conferimento dei seguenti incarichi:

- a) **incarico di direttore di dipartimento**, con riferimento ai dipartimenti individuati come tali dal presente Regolamento;
- b) **incarico di responsabile di area**, con riferimento alle aree individuate come tali dal presente Regolamento;
- c) **incarico di direzione di struttura complessa**, con riferimento alle strutture complesse individuate come tali dal presente Regolamento;

- d) **incarichi di direzione di struttura semplice/laboratori di ricerca a valenza dipartimentale**, con riferimento alle strutture semplici/laboratori di ricerca dipartimentali individuati come tali dal presente Regolamento;
- e) **incarichi di direzione di struttura semplice/laboratori di ricerca**, con riferimento alle strutture semplici/laboratori di ricerca individuati come tali dal presente Regolamento;
- f) **incarichi di natura professionale di alta specializzazione di valenza strategica per l'istituto, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo**, si sostanziano in articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici ovvero del dipartimento;
- g) **incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo di alta professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- h) **incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo di rilevante professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- i) **incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo di media professionalità**, si riferiscono alle articolazioni funzionali delle strutture complesse o semplici;
- j) **incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo di base** con riferimento ai Dirigenti con meno di cinque anni di servizio, rilevanti all'interno della struttura di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base nella disciplina di appartenenza;
- k) **incarichi di responsabilità e di gestione di programmi intra e interdipartimentali** finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca (con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di

revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale), nei confronti dei Professori Universitari di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di Direzione di struttura semplice o complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione ad una minore complessità e rilevanza dei programmi stessi, anche nei confronti di Professori Universitari di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione di struttura semplice o complessa. Gli incarichi sono rispettivamente assimilati a tutti gli effetti agli incarichi di responsabilità di struttura complessa e di struttura semplice (art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 517/99 e s.i.m.).

E' riconosciuta al Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, la facoltà di attribuire incarico di programma anche qualora sia presente la struttura universitaria, laddove il programma sia rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca. Analogamente il Direttore Generale può procedere, d'intesa con il Rettore, in costanza di incarico di struttura qualora ne sussistano le necessità.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale con le seguenti precisazioni:

- nel caso di cui sub lettera a) , secondo le disposizioni dettate dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m., dall'art. 41 della L.R. n. 41/2006 e s.m.i., per un periodo di tre anni rinnovabile, garantendo l'equilibrio numerico tra le direzioni universitarie e ospedaliere;
- nel caso di cui alla lettera b), su proposta del Direttore del Dipartimento, ad uno dei Direttori di struttura complessa afferenti all'Area di riferimento, come meglio definito nel citato Regolamento di funzionamento dei dipartimenti (sub lettera "I");
- nel caso di cui alla lettera c), previo espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n. 484/97, ai sensi dell'art. 15 ter del D.Lgs. n. 502/92 e tenuto conto di quanto disposto dalla DGR n. 437 del 19.04.2013 avente ad oggetto "Direttiva vincolante, ex art. 8 L.R. 7 dicembre 2006, n. 41, e ss.mm.ii., in materia di

conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa da parte di Aziende ed Enti equiparati del S.S.R.”, per un periodo da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve anche in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m.;

- la responsabilità dirigenziale delle strutture complesse ospedaliere viene attribuita a personale del SSN secondo le procedure di cui alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. In casi di particolare necessità, la direzione della struttura può essere affidata, d'intesa con il Rettore e sentito il Collegio di direzione, a personale universitario determinando una temporanea direzione universitaria della struttura. Parimenti l'incarico di direzione di struttura universitaria, in casi di particolare necessità, può essere affidato temporaneamente a personale del SSN, d'intesa con il Rettore e sentito il Collegio di direzione;
- nei casi di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) dopo cinque anni di attività, su proposta del Direttore della struttura di afferenza, a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti, effettuata come sopra precisato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni (secondo la natura dell'incarico), con facoltà di rinnovo, con atto scritto e motivato;
- nei casi di cui alla lettera j), su proposta del Direttore della struttura di appartenenza, decorso il periodo di prova, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni (secondo la natura dell'incarico), con facoltà di rinnovo, con conferimento di precisi ambiti di autonomia progressivamente ampliati previa valutazione e verifica da espletarsi nel rispetto degli indirizzi del Direttore della struttura, con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività, con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato all'atto della assunzione;

- nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) è richiesto ai dirigenti responsabili il regime di rapporto esclusivo, fatte salve specifiche deroghe che dovranno essere valutate dal Collegio di Direzione.

Nei casi in cui il conferimento degli incarichi riguardi professori e ricercatori universitari, restano ferme le modalità di cui sopra, con le seguenti integrazioni e modifiche:

- il conferimento (e la revoca) degli incarichi di struttura complessa e a direzione universitaria è di competenza del Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di afferenza, e viene effettuato senza esperimento delle procedure di cui all'art. 15 ter comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m., fermo restando peraltro l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 484/97 e presuppone l'avvenuto accertamento dell'idoneità fisica all'impiego. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del Decreto Lgs. 30.12.92, n. 502 e s.m.i. deve essere conseguito dai professori universitari ai quali sia stato attribuito incarico di direzione di struttura complessa ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 517/99, con le modalità stabilite dal citato art. 15 comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- il conferimento (e la revoca) degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è di competenza del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli Artt. 15, 15 bis e 15 ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. (art. 5 c.6 del D.Lgs. n. 517/99). Nel caso di strutture semplici dipartimentali il conferimento dell'incarico è di competenza del Direttore Generale d'intesa con il Rettore e sentito il Dipartimento di appartenenza;
- il conferimento (e la revoca) degli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi infra o interdipartimentali di cui alla lettera k), è di competenza del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore (art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 517/99);

- tutti gli incarichi di cui alle lettere da c) a k) in quanto relativi a professori e ricercatori universitari, sono soggetti alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla vigente normativa per il personale del S.S.N. secondo le modalità indicate dall'apposito Collegio Tecnico di cui all'art. 5, comma 13 del D.Lgs. 517/99 ed all'(Art. 31) . del presente Regolamento, nell'intesa che, in ipotesi di valutazione negativa, il Direttore Generale ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 comma 14 del D.Lgs. n. 517/99 ed all'(Art. 34) del presente Regolamento nell'ipotesi di sussistenza di gravissime mancanze ai doveri di ufficio;
- in nessun caso il conferimento degli incarichi modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età;
- in tutti i casi, quale che sia il titolare dell'incarico, gli obiettivi sono negoziati e definiti dal Direttore Generale con l'interessato ex art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. e formalizzati con atto scritto e motivato del Direttore Generale, controfirmato per accettazione dallo stesso interessato, che costituisce il presupposto formale e sostanziale per l'attuazione del principio di contestabilità collegato al riconoscimento dell'autonomia tecnico professionale della dirigenza.

L'IRCCS, nell'affidamento degli incarichi dirigenziali e nella revoca dei medesimi, fatte salve e riservate le precisazioni in precedenza specificate e future disposizioni della contrattazione collettiva, si atterrà altresì ai seguenti criteri integrativi che troveranno ulteriore disciplina in apposito Regolamento:

- capacità gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di *management*;
- capacità di aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti;
- capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche nella realizzazione degli obiettivi aziendali in relazione ai risultati conseguiti;

- riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell'umanizzazione e di tutela dell'utenza;
- frequenza e superamento dei Corsi di formazione manageriale di cui all'art. 16 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m.;
- partecipazione a Corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi per determinazione dell'Istituto o per scelta dell'interessato finalizzati all'aggiornamento delle conoscenze tecnico-professionali nell'area di competenza;
- tipologia e durata di incarichi precedentemente svolti;
- svolgimento pregresso di mansioni superiori;
- “*curriculum*” con particolare riguardo alla natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni, alle caratteristiche ed ai contenuti delle pubblicazioni, all'attività didattica di sperimentazione o di ricerca, al possesso di esperienze e di conoscenze correlate all'incarico da conferire;
- rispetto delle condizioni di pari opportunità fra uomini e donne, di cui all'art. 7 c.1 del D.Lgs. n. 165/2001.

E' fatto esplicito rinvio alla normativa specifica prevista dal presente Regolamento e dai CC.NN.LL. per la disciplina delle “sostituzioni.”

Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa del ruolo medico e sanitario e delle professioni sanitarie non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'art. 15 *septies* del D. Lgs. n. 502/92 e s.i.m..

Negli altri casi il Direttore Generale può procedere su base fiduciaria e discrezionale con provvedimento adeguatamente motivato, nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione in merito, al conferimento di incarichi che danno luogo alla stipula di contratti a tempo determinato di cui agli Artt.15 *septies* (c.1, c.2 c.5 bis), e 15 *octies* c.1 del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m..

L'IRCCS, decorso un anno dalla stipula dei contratti di cui agli Artt.15 *septies* e 15 *octies*, a salvaguardia dell'effettivo conseguimento degli obiettivi in vista dei quali i contratti stessi sono stati stipulati, si riserva la facoltà di procedere a suo

insindacabile giudizio al recesso unilaterale dei medesimi anche prima della scadenza del termine previsto, in caso di verifica da parte della Direzione generale di inadempimento o di insoddisfacente adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei professionisti interessati.

Il Direttore Generale conferisce altresì gli incarichi relativi alle posizioni organizzative per il personale del comparto secondo i criteri le modalità e le procedure previste dai CC.NN.LL. e dalla normativa di relativa attuazione, e per il personale universitario convenzionato, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nel Protocollo Generale d'Intesa, confermando di ritenere fondamentale la finalizzazione delle stesse alla realizzazione dei principi ispiratori del modello organizzativo assunto con il presente Regolamento.

Resta ferma la possibilità di conferire incarichi di natura libero professionale ad esperti e professionisti esterni, quando sia necessario ed opportuno a tutela degli interessi dell'Istituto e nel rispetto della normativa vigente.

Il Direttore Generale, previa autorizzazione delle Giunta Regionale e nel rispetto della normativa vigente, può altresì autorizzare i dirigenti del SSR titolari di incarico di struttura complessa che hanno maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza a rimanere in servizio per le sole attività di didattica e di ricerca al fine della valorizzazione del patrimonio culturale clinico-scientifico di reparti ospedalieri qualificati ed al fine di contribuire ad integrare e migliorare la formazione dei medici e delle professioni sanitarie.

***(Art. 30) (Il controllo e la valutazione delle prestazioni
dei Dirigenti e degli operatori)***

Il controllo e la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e degli operatori, esercitati ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della Contrattazione Collettiva, costituiscono caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro, e sono attuati nel rispetto della normativa in vigore: